



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
X LEGISLATURA
PDC N. 348

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
13 FEB. 2019
N. 2430 / 26


Firenze, 13 febbraio 2019




Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale
23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

D'iniziativa dei Consiglieri:

 Gianni Areselmi

 LEONARDO MARRAS
 EUGENIO GALATI
 ANTONIO MARTINI
 ALESSANDRA MARSINI
 MARCO NICCOLAI
 SIMONE MEZZINI

Ilario Busetti ILARIA BUBETTI

Stefano Baccelli STEFANO BACCELLI

Lucia De Robertis LUCIA DE ROBERTIS

STEFANO SCARAMELLI ~~Stefano Scaramelli~~

ENRICO SOSTEGNI ~~Enrico Sostegni~~

NICOLA GIOVINI ~~Nicola Giovin~~

ILARIA GIOVANNETTI ~~Ilario Giovanni~~

GIACOMO BUGIANI ~~Giacomo Bugiani~~

PROPOSTA DI LEGGE

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)**

SOMMARIO

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018
- Art. 2 - Attività mediante posteggio. Modifiche all' articolo 35 della l.r. 62/2018
- Art. 3 - Assegnazione dei posteggi. Modifiche all' articolo 37 della l.r. 62/2018
- Articolo 4 - Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 55 della l.r. 62/2018
- Art. 5 - Sanzioni per l' attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 116 della l.r. 62/2018
- Art. 6 - Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018
- Art. 7 - Decadenza del titolo abilitativo per l' attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018
- Art. 8 - Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018
- Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z) dello Statuto;

Visto l' articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – legge di bilancio 2018);

Vista l' articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 – Legge di bilancio 2019);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario intervenire sulla legge regionale 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge 145/2018 e, in particolare, con l' articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
2. E' opportuno altresì intervenire su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l' effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l' assetto sanzionatorio;
3. E' necessario prevedere l' entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell' interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018

1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) è inserito il seguente:

“Visto l' articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio 2019);

2. Il punto 9 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“9. E’ necessario adeguarsi all’ articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Esso modifica il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“Al fine di evitare disparità di trattamento fra le attività di commercio su aree pubbliche, si ritiene opportuno applicare a tutte i medesimi criteri per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni.”

Art. 2

Attività mediante posteggio.

Modifiche all’ articolo 35 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell’ articolo 35 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Tale disposizione non si applica ai titolari di concessioni che non esercitino attività di commercio su aree pubbliche” .

Art. 3

Assegnazione dei posteggi.

Modifiche all’ articolo 37 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell’ articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di cui al comma 1 tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato e dell’ impegno, da parte dell’assegnatario a non affidare in gestione a terzi l’ attività oggetto della concessione, fatto salvo la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell’assegnatario stesso. A parità di anzianità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.”

2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 37 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’ autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.”

3. Il comma 4 dell' articolo 37 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“4. Nelle fiere promozionali di nuova istituzione, il comune assegna i posteggi tenendo conto dell' anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell' attività quale risulta dal registro delle imprese. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma, il comune assegna i posteggi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. Il comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.

4. Il comma 6 dell' articolo 37 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Articolo 4

Attività economiche su aree pubbliche.
Modifiche all' articolo 55 della l.r. 62/2018

1. L' articolo 55 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“ Art. 55

Attività economiche su aree pubbliche

1. Alle attività commerciali diverse da quelle di cui al capo V che si svolgono su aree pubbliche previo rilascio di concessione da parte del comune, si applica l' articolo 37.
2. La concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.”

Art. 5

Sanzioni per l' attività di commercio su aree pubbliche.
Modifiche all' articolo 116 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 la dizione “articoli 33, 35, 39, 40, 41 e 44” è sostituita dalla seguente: articoli 35, 39, 40 e 41” .
2. Al comma 4 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 la dizione “3, lettere a), b) e d)” è sostituita dalla seguente: “3, lettere a) e b)”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“5 bis. Le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate decadono in caso di accertato mancato esercizio da parte del titolare dell' attività di commercio su aree pubbliche.”

Art. 6

Sequestro della merce e delle attrezzature.
Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell' articolo 119 della l.r. 62/2018 la dizione "3, lettere a), b) e d)" è sostituita dalla seguente: "3, lettere a) e b)".

Art. 7

Decadenza del titolo abilitativo per l' attività commerciale su aree pubbliche.
Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 62/2018, la dizione "3, lettere a), b) e d)" è sostituita dalla seguente: "3, lettere a) e b)".

Art. 8

Decorrenza e disposizioni transitorie.
Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 129 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:
"3 bis. I criteri di cui all' articolo 37 si applicano a decorrere dall' entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37 dalla legge regionale ..."

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT)

Relazione illustrativa

La proposta di legge intende modificare la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) al fine di adeguarla a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, dall' articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

La proposta di legge interviene altresì su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche al fine di valorizzarne l' effettivo esercizio e al fine di rendere coerente e coordinato l' assetto sanzionatorio.

Articolato

Art. 1 (Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018).

Si adegua il preambolo della l.r. 62/2018 alle modifiche apportate ad essa.

Art.2 (Attività mediante posteggio. Modifiche all' articolo 35 della l.r. 62/2018).

Si prevede che la concessione di posteggio abbia durata dodecennale e che sia tacitamente rinnovata alla scadenza. Si precisa altresì che tale disposizione non si applica ai titolari di concessioni che non esercitino attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 3 (Assegnazione dei posteggi. Modifiche all' articolo 37 della l.r. 62/2018)

Si interviene sui criteri in base ai quali i comuni rilasciano l' autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio.

Art. 4 (Attività economiche su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 55 della l.r. 62/2018).

Si prevede che anche alle attività commerciali diverse da quelle di cui al capo V che si svolgono su aree pubbliche previo rilascio di concessione da parte dei comuni, si applichino i criteri previsti dall' articolo 37 della l.r. 62/2018. Si specifica altresì che anche per queste attività la concessione di posteggio ha durata dodecennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.

Art. 5 (Sanzioni per l' attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all' articolo 116 della l.r. 62/2018).

Con il comma 1 si interviene sulla lettera a) del comma 3 dell'articolo 116, per eliminare la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nelle ipotesi di violazione degli articoli 33 e 44. Infatti, la violazione dell'articolo 33 (Tipologie di commercio su aree pubbliche) e in particolare del suo comma 2, il quale stabilisce che il commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, risulta già sanzionata dal comma 1 dello stesso articolo 116, il quale prevede la ben più severa sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'ipotesi di esercizio del commercio nelle zone interdette dal comune. Di conseguenza, la previsione anche al comma 3 dell'articolo 116 di una sanzione per la violazione dell'articolo 33

determinerebbe una doppia sanzione per la stessa fattispecie. Per quanto riguarda, invece, la violazione dell'articolo 44 (Obbligo di regolarità contributiva), l'articolo 116, comma 3, lettera a) della l.r. 62/2018 stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00. Inoltre, l'articolo 127, comma 1, lettera e), della stessa legge prevede la decadenza del titolo abilitativo qualora, decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica effettuata dal comune, non sia intervenuta la regolarizzazione. Sul punto, occorre ricordare come la legge regionale 7 febbraio 2005, n.28 (Codice del commercio, Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), all'articolo 40-quinquies prevedesse, per l'ipotesi di esito negativo della verifica di regolarità contributiva, la sospensione del titolo abilitativo per centottanta giorni o comunque fino alla regolarizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 fissata dall'articolo 104, comma 2, della stessa legge. Con la l.r. 62/2018 si è ritenuto più congruo applicare la decadenza del titolo abilitativo solo qualora l'operatore non si sia regolarizzato decorsi centottanta giorni dalla verifica negativa, e ciò per consentirgli di lavorare per un certo periodo, anche se in condizioni di irregolarità, in modo da poter far fronte ai suoi obblighi economici. Alla luce di queste motivazioni, appare irrazionale comminare anche la sanzione pecuniaria, che aggraverebbe ulteriormente la situazione economica di un operatore commerciale già in sofferenza, al quale si applicano comunque le sanzioni previste dagli Enti previdenziali. Di conseguenza, si ritiene che la violazione dell'obbligo di regolarità contributiva trovi adeguata sanzione nella decadenza del titolo abilitativo che rimane disciplinata all'articolo 127, comma 1, lettera e) e che si applica in caso di mancato adeguamento entro centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità, escludendo invece la sanzione pecuniaria, la cui applicazione renderebbe ancora più difficile la regolarizzazione stessa.

Con il comma 2 si modifica il comma 4 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018, al fine di escludere che si applichi il sequestro cautelare delle merci e delle attrezzature anche nelle ipotesi di violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal comune, esclusi quelli relativi alla previsione di zone interdette al commercio su aree pubbliche, già sanzionati all'articolo 116, comma 1. Nella fattispecie descritta, infatti, rientrano tutte le violazioni di precetti comunali indeterminati, che possono avere gravità diversa, ma già incorrono nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00, mentre il sequestro cautelare risulterebbe eccessivamente penalizzante, oltre che determinare difficoltà operative per i comuni stessi.

Con il comma 3 si specifica che le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate decadono in caso di accertato mancato esercizio da parte del titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 (Sequestro della merce e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 62/2018).

Si modifica l'articolo 119 della l.r. 62/2018, in materia di sequestro della merce e delle attrezzature, al fine di coordinarlo con la modifica apportata all'articolo 116 della l.r. 62/2018 dall'articolo 5, comma 2.

Articolo 7 (Decadenza del titolo abilitativo per l'attività commerciale su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 62/2018)

Si modifica l'articolo 127, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018, il quale prevede, tra l'altro, la

decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato per le violazioni di particolare gravità o reiterate di tutte le fattispecie previste dall'articolo 116, comma 3, lettere a), b) e d). Con la modifica si ritiene di escludere che la decadenza del titolo abilitativo e della concessione intervenga anche in relazione alle violazioni della lettera d) del comma 3 dell'articolo 116, ossia nel caso in cui la violazione abbia riguardato le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune, trattandosi di fattispecie che già incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00, mentre la decadenza risulterebbe eccessivamente penalizzante per l'operatore. Una simile fattispecie di decadenza non era contemplata, tra l'altro, all'articolo 108 della l.r. 28/2005.

Art. 8 (Decorrenza e disposizioni transitorie. Modifiche all' articolo 129 della l.r. 62/2018).

Si precisa che i criteri per il rilascio da parte dei comuni dell' autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio, definiti dall' articolo 37, si applicheranno a decorrere dall' entrata in vigore delle modifiche apportate al medesimo articolo 37.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

Si prevede l' entrata in vigore anticipata al fine di assicurare uniformità, da parte degli operatori, nell' interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio)

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Consigliere Gianni Anselmi

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Essa interviene sulla legge regionale 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge 145/2018 e, in particolare, con l'articolo 1, comma 686, della medesima. Essa modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Si interviene, inoltre, sempre senza comportare spese aggiuntive, su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche contenute nel Capo XVI (Vigilanza, sanzioni e decadenze) al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio ivi previsto.

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario, con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)Amministrazione proponente: Regione Toscana

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge Regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento:

La proposta di legge in oggetto interviene sulla legge regionale 62/2018 al fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge 145/2018 e, in particolare, con l'articolo 1, comma 686, della medesima. Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione di tale decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Si interviene, inoltre, su alcune delle disposizioni della legge regionale 62/2018 relative all'attività di commercio su aree pubbliche contenute nel Capo XVI (Vigilanza, sanzioni e decadenze) al fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio ivi previsto.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

XNO

1.a.1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita

il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto Sì:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile